



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Segnalazione

ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativa agli avvisi pubblici predisposti per i servizi di *scooter sharing*

Inviata a:

Comuni di Torino, Milano, Firenze, Lecce, Genova, Bari e Parma

Città Metropolitana di Torino

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

*Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato*

Rif. n. S4502

Comune di Torino
Direzione Infrastrutture e Mobilità
- Area Mobilità
PEC: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it
c.a. Direttore, *ing. Roberto Bertasio*

Comune di Milano
Direzione Mobilità e Trasporti
Area Trasporti e Sosta
PEC: settoretpl@postacert.comune.milano.it
c.a. Direttore, *dott.ssa Elena Sala*

Comune di Firenze
Direzione nuove infrastrutture e mobilità
Servizio Mobilità
PEC nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it
c.a. Dirigente, *ing. Alessandro Ceoloni*

Comune di Lecce
Settore Mobilità
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it
c.a. Dirigente, *Arch. Fernando Bonocuore*

Comune di Genova
Direzione Mobilità e Trasporti
PEC: direzionemobilita.comge@postecert.it
c.a. Dirigente, *Dott. Valentino Zanin*

Comune di Bari
Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche
Settore Urbanizzazioni Primarie
PEC: traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it
c.a. Direttore, *Ing. Claudio Laricchia*

Comune di Parma
Infomobility S.p.A a socio unico
PEC: amministrazione@pec.infomobility.pr.it
c.a. Amministratore Unico, *dott. Michele Ziveri* e
Responsabile Ufficio Servizi di Mobilità Sostenibile
di Infomobility,
dott.ssa Annalisa Mussini

Città Metropolitana di Torino
Direzione Territorio Edilizia e Viabilità
PEC: servizio.trasporti@cert.cittametropolitana.it
c.a. Dirigente, *Ing. Giannicola Marengo*

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
PEC: anci@pec.anci.it
c.a. Presidente, *Ing. Antonio Decaro*, e Segretario
Generale, *dott.ssa Veronica Nicotra*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 agosto 2022, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'art. 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alle criticità concorrenziali derivanti dagli avvisi pubblici per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* a flusso libero, con particolare riferimento ai servizi con *scooter* elettrici, predisposti dai Comuni di Milano

nel 2019¹, Torino nel 2019 (modificato nel 2021)², Firenze e Lecce nel 2020³, nonché dalla Città Metropolitana di Torino⁴ e, più recentemente, dai Comuni di Genova⁵, Bari⁶ e Parma⁷. La presente segnalazione viene trasmessa anche all'ANCI affinché lo divulghi ai propri associati.

Gli Avvisi richiamati contengono disposizioni che, allo stato, non consentono agli operatori economici che offrono ciclomotori a tre ruote di categoria L2e, esente *ex lege* dall'obbligo del casco protettivo, di presentare la manifestazione d'interesse allo svolgimento del servizio di *scooter sharing* nei rispettivi territori comunali.

Infatti, detti Avvisi prescrivono in modo pressoché analogo che: “*i servizi di scooter sharing dovranno essere svolti con una flotta di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica costituita da mezzi di trasporto adibiti al trasporto persone, a due o tre ruote classificati come: ciclomotori (cat. L1Be), motocicli (cat. L3e-a1 e L3e-a2), tricicli (cat. L5eA) e con esclusione dei tricicli con carrozzeria e non basculanti*”. Ugualmente, tra gli standard

¹ Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON SCOOTER ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI MILANO”, del 25.10.2019.

² Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON BICICLETTE TRADIZIONALI, BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA, SCOOTER ELETTRICI E MEZZI INNOVATIVI A PROPULSIONE ELETTRICA TIPO MONOPATTINI O SEGWAY AMMESSI ALL'USO SPERIMENTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO” del 18.10.2019 e del 17.05.2021.

³ Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING, SCOOTER ELETTRICO SHARING E MONOPATTINO ELETTRICO SHARING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE” del 16.06.2020. Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON BICICLETTE ELETTRICHE, SCOOTER ELETTRICI E MEZZI INNOVATIVI A PROPULSIONE ELETTRICA TIPO MONOPATTINI AMMESSI ALL'USO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCE, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI LECCE”, maggio 2020.

⁴ Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON BICICLETTE TRADIZIONALI, BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA, SCOOTER ELETTRICI O MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO”, ottobre 2020.

⁵ Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ CONDIVISA DI SCOOTER (SCOOTER SHARING) A PROPULSIONE ELETTRICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA”, del 17.06.2022.

⁶ Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CAR E SCOOTER SHARING”, maggio 2022.

⁷ Cfr. “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO SCOOTER ELETTRICI (CICLOMOTORI) PURCHÉ OMOLOGATI, IN MODALITÀ SHARING FREE FLOATING SUL TERRITORIO COMUNALE” del 15.04.2022.

minimi di servizio, gli stessi prescrivono che: “*tutti i veicoli dovranno contenere al loro interno un casco di cortesia per il conducente*”.

L’Autorità osserva che i servizi in *sharing* (*car, bike, scooter, ecc.*) si sono andati evolvendo con l’affermazione di più flotte sovrapponibili all’interno di un territorio comunale e sono dunque esercitabili contemporaneamente da più imprese autorizzate in regime di libero mercato, non potendo pertanto essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

Le disposizioni, oggetto di segnalazione, appaiono restrittive della concorrenza in quanto attuano una riduzione dell’offerta nel mercato mediante una discriminazione ingiustificata in danno degli operatori che abbiano optato per questa soluzione tecnologica (ciclomotori di categoria L2e)⁸, causando un danno agli utenti in termini di limitazione delle possibilità di accesso ai servizi innovativi di mobilità.

Il pregiudizio concorrenziale per gli operatori che detengono nella propria flotta veicoli del tipo L2e è particolarmente rilevante anche avuto riguardo alla durata degli avvisi. Infatti è emerso che gli Avvisi dei Comuni interpellati dall’Autorità hanno una durata non inferiore a 4 anni (Comune di Firenze), sino ad un massimo di 8 anni (Comune di Milano).

Né la restrizione che ne deriva appare giustificata da ragioni di ordine normativo, tecnico o di sicurezza. Infatti, per un verso, come anche chiarito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 gennaio 2003⁹, i veicoli a tre ruote (categoria L2e) sono classificabili, al pari dei veicoli di categoria (L1e), come *ciclomotori*, con indicazione confermata anche nel citato Regolamento UE 168/2013¹⁰. Per altro verso, la disposizione che impone l’obbligo del casco a bordo non considera debitamente che, ai sensi dell’art. 171, comma 1-*bis*, d.lgs. 285/1992, sono esenti dall’obbligo di

⁸ Cfr. art. 47, comma 2, lett. a), secondo alinea, del d.lgs. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), ovvero L2e-p secondo l’indicazione del Regolamento UE 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 *relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli*.

⁹ “*Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)*”.

¹⁰ Peraltro, tutti gli avvisi analizzati ammettono la categoria dei tricicli (L5eA), evidenziando una disparità di trattamento anche all’interno del segmento commerciale dei mezzi a tre ruote, essendo consentito proporre flotte composte di tricicli ma non di ciclomotori a tre ruote.

utilizzo del casco i conducenti e i passeggeri di ciclomotori “dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento”¹¹.

In nessun caso, del resto, le Amministrazioni comunali - nel riscontrare la richiesta di informazioni di questa Autorità - hanno dimostrato, con riferimento alla categoria di veicoli in questione, la sussistenza di peculiarità di sorta e, quindi, delle ragioni che non ne permetterebbero la circolazione e, dunque, l'utilizzo da parte degli utenti.

Anzi, il Comune di Milano - che è una delle Amministrazioni che per prime ha avviato tale tipologia di servizio e a cui anche gli altri Comuni si sono ispirati nella redazione dei propri Avvisi, tramite il recepimento in modo pressoché analogo delle clausole relative ai “mezzi ammessi” - nell'includere nel proprio Avviso, in sede di Chiarimenti, i veicoli rientranti nella categoria L2e, ha riconosciuto l'assenza di una reale *ratio* e/o esigenza di pubblico interesse relativamente alle clausole in discussione.

Da ultimo, si consideri che nel territorio del Comune di Roma detti veicoli sono regolarmente utilizzati per lo svolgimento dei servizi in *sharing*.

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle dinamiche competitive nell'offerta di servizi di *scooter sharing*, l'Autorità - anche alla luce delle disponibilità dimostrate dai Comuni interpellati - invita le Amministrazioni in indirizzo ad effettuare un tempestivo intervento di revisione/rettifica dei rispettivi Avvisi in particolare: a) consentendo la possibilità di autorizzare anche flotte di veicoli di categoria L2e; b) non prevedendo la necessità del casco di cortesia per questa tipologia di veicoli, per la quale ricorrono le condizioni di cui all'art. 171, comma 1-*bis*, d.lgs. 285/1992.

L'Autorità invita le Amministrazioni in indirizzo a comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

¹¹ I veicoli L2e presentano caratteristiche di stabilità, avendo tre ruote di cui due collocate anteriormente, sono di regola monoposto e avvolgono interamente il guidatore con delle protezioni e non si mettono in movimento in assenza di cintura di sicurezza allacciata.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE *f.f.*
Michele Ainis

Arrivo: AOO 054, N. Prot. 00014142 del 08/08/2022